



# Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli i

Renderò la presente immediatamente  
Esecutiva

## DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Con i poteri:

- DELLA GIUNTA COMUNALE  
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

Numero 36 del 8.02.2018

Oggetto : Approvazione Regolamento di Polizia Urbana aggiornamento al D.L. n. 14 del 20.2.2017 convertito con Legge 48 del 18.04.2017

L'anno duemiladiciotto il giorno 8 del mese di febbraio alle ore 15,50 nella sede Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. in data 30 dicembre 2016, come modificata nella composizione con Dpr del 24 novembre 2017 nelle seguenti persone nelle seguenti persone :

Cognome	Nome	P	A
Di Menna	Francescopaolo	X	
De Caro	M.Lodovica	X	
Greco	Francesco	X	

Constatato il numero legale degli intervenuti;  
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Olivadese



# Comune di Marano di Napoli

Corpo di Polizia Municipale

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

**OGGETTO:** Regolamento di Polizia Urbana aggiornato al Decreto Legge n° 14 del 20.02.2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito con Legge n. 48 del 18.04.2017.

**PREMESSO** che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 16/03/2001 è stato approvato il Regolamento di Polizia Urbana e che nel 2013 è stato abrogato.

**PREMESSO** che il Regolamento di Polizia Urbana è uno strumento necessario per disciplinare i rapporti di civile convivenza e per regolare alcuni comportamenti non regolati da altre norme di rango superiore.

**CONSIDERATO** che il Decreto Legge 20/02/2017 n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" è stato definitivamente convertito con Legge n° 48/2017 ed in vigore dal 22/04/2017;

**RITENUTO** necessario approvare il Regolamento di Polizia Urbana, tenendo presente il predetto D.L., anche al fine di disporre di uno strumento operativo adeguato alle attuali esigenze e, in particolare per l'applicazione delle sanzioni previste di cui agli artt. 9 e 10 della Legge n. 48/2017, con l'individuazione delle aree oggetto di maggior tutela del territorio comunale per le quali è possibile applicare l'ordine di allontanamento;

**RITENUTO** altresì indispensabile lo scambio informativo e l'interconnessione, a livello territoriale, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia presenti nel territorio;

### VISTI:

la Legge n° 689/81 e ss.mm.ii.;

la Legge n° 65/86;

la Legge n° 241/90 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale n° 12/2003;

Decreto Legge n° 14 del 20.02.2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito con Legge n. 48 del 18.04.2017.

lo Statuto Comunale;

Tutto quanto sopra relazionate, premesso e considerato si propone di:

1. *Approvare* l'allegato Regolamento di Polizia Urbana, che si compone di quarantaquattro articoli suddiviso in VIII Capitoli;
2. *Revocare*, per l'effetto, tutte le disposizioni incompatibili con il Regolamento di Polizia Urbana che col presente atto si approva;
3. *Dichiarare* la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.



**OGGETTO: Regolamento di Polizia Urbana aggiornato al Decreto Legge n° 14 del 20.02.2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito con Legge n. 48 del 18.04.2017.**

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

Letta la proposta di Deliberazione presentata dal Comandante della PM allegata alla presente;  
Ritenuto di dover provvedere in merito;  
Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del T. U. del 18.8.2000 u. 267, di regolarità tecnica e di regolarità contabile;  
Con voti unanimi favorevolmente resi dai presenti;

**DELIBERA**

1. *Approvare* l'allegato Regolamento di Polizia Urbana, che si compone di quarantaquattro articoli suddiviso in VIII Capitoli;
2. *Revocare*, per l'effetto, tutte le disposizioni incompatibili con il Regolamento di Polizia Urbana che col presente atto si approva;
3. *Dare atto* che il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO GENERALE



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA



# CITTA' DI MARANO DI NAPOLI

(Città Metropolitana di Napoli)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ADOTTATA  
CON I POTERI: ( ) GIUNTA COM.LE - (X) DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: :

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA** (art. 49,1°c. e 147 bis T.U. N.267/2000 e  
ss.mm.it) e art. 3 Reg.to controlli interni.

(X) si esprime parere **FAVOREVOLE**, e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

( ) si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo:.....

---

## A T T E S T A

Che la stessa ( ) comporta- (X) non comporta oneri economici a carico del Comune.

Il Responsabile del Settore PM

li

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE** ( art.49,1°c.e 147 bis T.U. n.267/2000 e  
ss.mm.ii) e art.3 Reg. controlli interni .

## AREA ECONOMICA FINANZIARIA

( ) si esprime parere **FAVOREVOLE** e ne attesta la regolarità e correttezza amm.va

( ) si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo.....

(X) atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti  
sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

li 09/1/18

Il Dirigente Area.....

## PARERE DI CONFORMITA'

Alle norme legislative, statutarie e regolamentari , ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett.a) del D.Lgs  
n.267/2000 e ss.mm.ii.,

(X) **FAVOREVOLE**.....

( ) **SFAVOREVOLE**.....

IL SEGRETARIO GENERALE



# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Corpo di Polizia Municipale

Corso Europa, 82 Marano di Napoli (NA)

## REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato e reso esecutivo con Deliberazione Commissariale n°      del

## INDICE

### CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità .....	pag. 4
Articolo 2 - Oggetto e applicazione .....	pag. 4
Articolo 3 – Definizioni.....	pag. 4
Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni .....	pag. 5
Articolo 5 - Vigilanza .....	pag. 5
Articolo 6 - Sanzioni .....	pag. 6

### CAPITOLO II SICUREZZA E DECORO URBANO

Articolo 7 - Comportamenti vietati.....	pag. 8
Articolo 8 - Altre attività vietate .....	pag. 9
Articolo 9 – Pulizia .....	pag. 9
Articolo 10 - Manutenzione delle facciate degli edifici.....	pag. 10
Articolo 11 – Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e delle grondaie degli uffici.....	pag. 11
Articolo 12 – Installazione di tende su facciate dei negozi e vetrine .....	pag. 11
Articolo 13 – Giardini e parchi pubblici.....	pag. 11
Articolo 14 – Viali e giardini pubblici.....	pag. 11
Articolo 15 – Vasche e fontane.....	pag. 12
Articolo 16 - Aree individuate ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.L. n° 14/2017 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA" conv. in Legge n° 48/2017.....	pag. 12

### CAPITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Articolo 17 - Occupazioni per manifestazioni .....	pag. 13
Articolo 18 - Occupazioni con elementi di arredo .....	pag. 13
Articolo 19 - Occupazioni con strutture pubblicitarie.....	pag. 14
Articolo 20 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità.....	pag. 14
Articolo 21 - Occupazioni per traslochi.....	pag. 14
Articolo 22 – Occupazione di altra natura.....	pag. 15
Articolo 23 - Occupazioni per esposizione di merci.....	pag. 15
Articolo 24 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali.....	pag. 16
Articolo 25 – Occupazione di suolo per collocazione gazebo e tettoie.....	pag. 16
Articolo 26 - Commercio informale itinerante.....	pag. 16
Articolo 27 – Luminarie, abbobbi e festoni senza fini pubblicitari.....	pag. 17
Articolo 28 - Regime sanzionatorio .....	pag. 17

**CAPITOLO IV**  
**TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

Articolo 29 - Disposizioni generali.....	pag. 18
Articolo 30 - Spettacoli e intrattenimenti.....	pag. 18
Articolo 31 - Intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi.....	pag. 18
Articolo 32 - Abitazioni private.....	pag. 19
Articolo 33 - Strumenti musicali.....	pag. 19
Articolo 34 - Dispositivi acustici antifurto.....	pag. 20
Articolo 35 - Sanzioni al presente titolo.....	pag. 20
Articolo 36 - Rinvio.....	pag. 20

**CAPITOLO V**  
**NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI**

Articolo 37 - Esposizione dei prezzi e servizi igienici.....	pag. 21
Articolo 38 - Disciplina degli orari per la somministrazione e vendita di bevande alcoliche.....	pag. 21

**CAPITOLO VI**  
**MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI .....pag. 21**

**CAPITOLO VII**  
**MANIFESTAZIONI E CORTEI**

Articolo 39 - Cortei funebri.....	pag. 22
Articolo 40 - Processioni.....	pag. 22

**CAPITOLO VIII**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 41 - Controllo.....	pag. 23
Articolo 42 - Sanzione pecuniaria ed ordine di allontanamento.....	pag. 23
Articolo 43 - Procedimento per l'applicazione.....	pag. 24
Articolo 44 - Proventi delle sanzioni.....	pag. 24
Articolo 45 - Abrogazioni.....	pag. 24

## CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1

#### Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

### Articolo 2

#### Oggetto e applicazione

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari/dirigenti comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

### Articolo 3

#### Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le strade private aperte al pubblico passaggio;
- b. i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- d. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.

Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'



utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

#### Articolo 4 Concessioni e autorizzazioni

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva e specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta all'Amministrazione Comunale, con istanza in regola con la legge sul bollo.

L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione, nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo fatti salve diverse e specifiche discipline. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

Si possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo al beneficiario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per danni o altri pregiudizi prodotti dal predetto beneficiario;
- d) con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo giudizio motivato le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

#### Articolo 5 Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al personale del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali.

Il personale del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1,

possono,

nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, le altre FF.O.

Il personale tenuto ai controlli, ognuno per le proprie competenze, è tenuto a prevenire e reprimere gli abusi a danno del consumatore e della collettività, vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardo a:

- esercizi commerciali;
- laboratori artigianali;
- pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- mercati, chioschi, o altre strutture commerciali mobili;
- vendite stagionali o itineranti;
- impianti di distribuzione del carburante su aree pubbliche;
- esercenti altre attività economiche e non economiche;
- installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico;

Il personale della Polizia Municipale e gli altri organi deputati:

- effettua rilevazioni in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività;
- vigila per la tutela di tutti i beni comunali, dell'ordine e del decoro cittadino;
- contesta le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza.

## Articolo 6 Sanzioni

La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata con il presente Regolamento. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dall'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Qualora alla violazione di norme di Regolamento o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni,

il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione. è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

Le sanzioni amministrative previste da Regolamenti o ordinanze comunali sono disciplinate dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (da Euro 25,00 ad € 500,00).

In mancanza di riferimenti regolamentari il pagamento in misura ridotta resta disciplinato dal comma 1 della Legge. n° 689/1981.

## CAPITOLO II SICUREZZA E DECORO URBANO

### Articolo 7 Comportamenti vietati

A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi di arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) lanciare e collocare a terra, sui muri, sui pali della pubblica illuminazione, sulla segnaletica stradale e, sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili, nonché effettuare volantaggio su strade e aree pubbliche;
- h) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- i) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- l) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- m) compiere, in luogo pubblico o in vista dello stesso, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- n) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- o) accendere e far scoppiare mortaretti, petardi ed altro materiale pirotecnico in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati, ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone, nonché possa costituire fonte di stress o pericolo per gli animali, salvo che il fatto costituisca reato, ovvero sia punito da specifiche norme in materia. E' ammessa la deroga dalle 8,00 alle 22,00 previo rilascio dell'autorizzazione;
- p) porre in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la comoda ed ordinaria fruizione dello spazio pubblico, anche stazionando in maniera molesta per i passanti od occupando con suppellettili porzioni di carreggiata, portici, marciapiedi e banchine;
- q) apporre scritte o disegni su aree pubbliche e/o private che facciano perdere il decoro della città. In tal senso la Giunta Comunale potrà individuare delle aree specifiche per gli artisti cosiddetti "writers";

**Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ad eccezione della violazione della lettera o) punita con la sanzione amministrativa di euro 500,00.**

### Articolo 8 Altre attività vietate

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case e innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto e vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

**Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.**

### Articolo 9 Pulizia

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.

L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi e delle eventuali fioriere pubbliche sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio dei cestini muniti di sacchetto, che rispettino la differenziata, da integrare a quelli presenti su strada e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestini muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestini di cui ai commi precedenti, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sul occupazione

del suolo pubblico.

I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

Anche le aree private, ma ad uso pubblico, dovranno essere sottoposte ad una pulizia costante da parte dei privati e ad una manutenzione del verde privato ad uso pubblico.

I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate o comunque visibili dalla pubblica via, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.

Gli ingombranti devono essere smaltiti in maniera conforme alla normativa vigente, previo accordo con la ditta incaricata, avendo cura di depositare sul luogo e nel giorno prestabilito in modo da non intralciare e non rappresentare pericolo per la sicurezza stradale o in alternativa consegnarli presso l'isola ecologica se esistente.

L'occupazione con le scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentito, senza autorizzazione, nelle ore notturne e sino alle ore 9,30.

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura dei veicoli. Sono altresì vietate in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

**Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.**

#### Articolo 10

#### Manutenzione delle facciate degli edifici

A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione. In particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. I proprietari hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'A.C.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici e delle insegne.

Per la tinteggiatura e la pulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

I proprietari hanno, altresì, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il tratto dello stabile e dei muri di cinta di proprietà.

**Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.**

**Articolo 11**  
**Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e delle grondaie degli edifici**

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare cadute di tegole, lastre, pietre o altro materiale.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua su suolo pubblico.

**Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.**

**Articolo 12**  
**Installazione di tende su facciate dei negozi e vetrine**

La collocazione di tende esterne, scaffalature e similari, il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

**Le violazioni del presente articolo, fatte salve specifiche sanzioni previste dalla normativa di settore, comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.**

**Articolo 13**  
**Giardini e parchi pubblici**

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole è vietato danneggiare la vegetazione in qualsiasi modo.

Oltre a quanto previsto al primo comma, può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettano, l'installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare di prescritta autorizzazione.

In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente.

**Le violazioni del primo comma del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00. Per i commi successivi oltre alla sanzione prevista dal presente Regolamento si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa di settore.**

**Articolo 14**  
**Viali e giardini pubblici**

Nei viali, nelle piazze, nelle strade e nei giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi velocipede, carretti, cavalli, ed altri animali eccetto i cani, i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) camminare o coricarsi nelle aiuole;
- d) collocare sedie, baracche, panche, ceste e altre cose fisse o mobili o comunque occupare i luoghi pubblici;

- e) praticare giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalle Autorità;

Fatti salvi i divieti e le limitazioni precisi dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

**Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.**

#### Articolo 15 Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi, o altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti o altro.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere acqua dalle pubbliche vasche.

**Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 3000,00.**

#### Articolo 16 Aree individuate ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.L. n° 14/2017 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA" conv. in Legge n° 48/2017

Le strade individuate nel Comune di Marano di Napoli su cui insistono plessi scolastici, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, altri istituti e luoghi di cultura, aree adibite a verde pubblico, nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento e divieto di accesso di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 10 della Legge n° 48/2017, sono:

- a) **Via Nuvoletta** comprese strade e piazze immediatamente adiacenti;
- b) **Piazzale Vittime di Nassirya (Piazzale Cimitero)** comprese strade e piazze immediatamente adiacenti;
- c) **Piazza della Pace** comprese strade e piazze immediatamente adiacenti;
- d) **Viale Duca d'Aosta** comprese strade e piazze immediatamente adiacenti;
- e) **Via Musella** comprese strade e piazze immediatamente adiacenti;
- f) **Piazzale Yitzhak Rabin** comprese strade e piazze immediatamente adiacenti;
- g) **Parcheggio Stadio di Via Musella e parcheggio Stadio via Falcone** comprese strade e piazze immediatamente adiacenti;
- h) **Parcheggio ASL via Arafat** comprese strade e piazze immediatamente adiacenti;
- i) **Via Padreterno (Mercato Pannino)** comprese strade e piazze immediatamente adiacenti.



## CAPITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

### Articolo 17 Occupazioni per manifestazioni

Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre al parere dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:

- modalità di occupazione con relazione tecnica e grafici;
- strutture che si intende utilizzare;
- impianti elettrici;

In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione Comunale valuterà l'assegnazione, oltre che in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche in relazione all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti imposti per evitare l'inquinamento acustico.

Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici ad uso pubblico, gestiti dal concessionario del suolo, ad uso gratuito.

L'autorizzazione per l'occupazione è subordinata, salvo che il Settore competente non lo ritenga necessario, alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestatati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è disciplinata da specifico regolamento.

Chiunque verrà autorizzato a manifestazioni, dovrà provvedere alla pulizia delle aree oggetto della manifestazione, concordando la modalità con il Settore competente.

### Articolo 18 Occupazioni con elementi di arredo

A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera strada o, quantomeno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma precedente, anche ai privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della strada ove risiedono.

La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessarti alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

### **Articolo 19**

#### **Occupazioni con strutture pubblicitarie**

Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e a quanto prescritto da altre norme regolamentari sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

### **Articolo 20**

#### **Occupazioni per lavori di pubblica utilità**

Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

La comunicazione di cui al comma precedente, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data almeno 7 giorni prima, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può diversamente disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo pec, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

### **Articolo 21**

#### **Occupazioni per traslochi**

Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, al Comando di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di

occupazione.

L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

## Articolo 22 Occupazioni di altra natura

L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

L'autorizzazione all'occupazione di marciapiede con vetrine termiche per alimenti può essere rilasciata se afferente ed in adiacenza di esercizi di bar, rosticcerie, gelateria artigianali o similari lasciando almeno uno spazio libero pari ad almeno 2,00 mt. e, nel caso di un marciapiede di profondità inferiore a 2,00 mt., lasciando uno spazio pari ad almeno 1,20 mt. per garantire il transito di pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motorie.

L'autorizzazione di cui sopra deve essere richiesta almeno trenta giorni prima. L'Amministrazione Comunale, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

In presenza di più domande si valuta la possibilità di coesistenza. Solo laddove la stessa non risulti possibile, si procede all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

Con tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

## Articolo 23 Occupazioni per esposizione di merci

Fatto salvo il divieto di occupazione disciplinato dall'art. 16 del "*Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*" approvato con **Deliberazione di C.C. n° 33 del 06.06.94**, chi occupa suolo pubblico per esporre alimenti e bevande compresi frutta, verdura, bottiglie di acqua e bibite è soggetto alla sanzione accessoria del sequestro della merce ai fini della distruzione.

## Articolo 24 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

Fermo restando quanto disposto in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di

prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

**Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.**

#### Articolo 25

#### Occupazioni di suolo per collocazione gazebo e tettoie

Si fa rinvio al "*Regolamento disciplinante l'installazione dei gazebo, di tettoie e delimitazione di spazi per le attività commerciali e per l'erogazione dei servizi*" approvato con **Deliberazione della Commissione Straordinaria n° 48 del 09.05.2017.**

#### Articolo 26

#### Commercio in forma itinerante

Oltre al divieto assoluto del commercio in forma itinerante nelle aree di cui all'art. 16 del presente Regolamento è vietato:

- posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse;
- sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
- a salvaguardia della quiete e per il rispetto ai luoghi e alle attività, il commercio itinerante non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura e di cimiteri, e a 100 mt. da esercizi commerciali simili;
- a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;
- iniziare l'attività prima delle ore 8 e concluderla dopo le ore 19;

Sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. E' tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo omologato e con caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e ASL, a condizioni che il venditore sia in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

#### Articolo 27

#### Luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari

E' soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, previa richiesta scritta, la collocazione di luminarie, addobbi e festoni lungo le strade cittadine o piazze nonché sulle facciate degli edifici, sempre che non si tratti di elementi decorativi temporanei, in occasione di festività nazionali o locali o collocati in occasione di feste di carattere privato, purché di qualsiasi riferimento pubblicitario.

Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno dell'illuminazione pubblica dopo preventiva autorizzazione del gestore, i manufatti comunali dopo preventivo nulla osta dell'Amministrazione, le colonne dei portici, o altro supporto idoneo, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che si creino situazioni di precarietà.

L'allestimento sulle facciate degli edifici e dei palazzi è consentito a condizione che non si creino situazioni di precarietà e con responsabilità a carico di chi ha curato l'installazione. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici e dei palazzi.

Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è in ogni caso vietato collocare luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari su beni soggetti a vincoli di carattere storico, paesaggistico, ambientale, così come definiti e tutelati dal D. Lgs. 42/2004 e dalla normativa urbanistica-edilizia vigente.

Le spese per l'allocazione e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti titolari dell'autorizzazione. In caso di altre festività gli addobbi devono essere rimossi entro una settimana dalla fine della festività.

#### **Articolo 28** **Regime sanzionatorio**

Per le violazioni di tutto il presente titolo si farà riferimento alle sanzioni di cui al Codice della Strada ed in caso di comportamenti non puniti dal predetto, si applicherà una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Settore Competente, per le strade urbane, emetterà apposita ordinanza con la quale si intimerà l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Nel caso di reiterazione della violazione, oltre all'applicazione delle suddette sanzioni, all'esercente non verrà rilasciata, per i due anni successivi all'accertamento della seconda violazione, alcuna concessione di suolo pubblico.

Sono fatte salve le sanzioni accessorie previste dall'art. 23 e dall'art. 42 del presente Regolamento.

## CAPITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

### Articolo 29 Disposizioni generali

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un' industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

I Servizi Tecnici Comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura delle molestie e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause delle molestie.

Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici Comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico - sanitarie.

### Articolo 30 Spettacoli e intrattenimenti

I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche da gioco od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività non consentano a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 24 e le ore 8.

Ai soggetti di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

### Articolo 31 Intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi

Tutti i pubblici esercizi che intendono svolgere intrattenimento musicale mediante musica dal vivo e/o apparecchi radiotelevisivi o comunque impianti di diffusione sonora, devono, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), trasmettere al SUAP dell'Ente idonea valutazione di impatto acustico redatta da tecnico esperto in acustica ambientale regolarmente abilitato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del DPCM 14/11/1997. La perizia, da trasmettersi in triplice copia, sarà prodotta e trasmessa successivamente al termine sopra indicato dagli esercizi alla prima apertura, comunque entro e non oltre la data prevista per l'inizio dell'attività medesima (art.8, comma 4, DPCM 14/11/1997).

Per le attività già in essere vale quanto detto sopra a far data dall'approvazione del Regolamento.

La diffusione della musica all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di

alimenti e bevande, sia dal vivo che riprodotta con presenza di un dj, è consentita entro i limiti consentiti dalla legge sia rispetto alle classi di destinazione d'uso del territorio e sia rispetto ai corrispondenti valori limiti di emissione in dB.

Fatto salvo tutto quanto predetto l'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali e manifestazioni a carattere temporaneo negli spazi all'aperto sia pubblico che privato, è consentita, previa autorizzazione rilasciata in deroga dal SUAP per una durata massima di ore 3 comprese entro la fascia dalle ore 20.00 alle 24.00 nei giorni feriali e festivi.

In ogni caso è vietata l'attività musicale svolta all'esterno con elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, comunque intesi.

L'attività musicale svolta all'interno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo con impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, ancorché conformi alla normativa, in nessun modo può avere proiezioni acustiche all'esterno.

### Articolo 32 Abitazioni private

Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10 e dopo le ore 20, tranne l'intervallo 13/16, nei giorni festivi.

Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

**Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.**

### Articolo 33 Strumenti musicali

Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

**Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.**

### Articolo 34 Dispositivi acustici antifurto

Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli, proprietari e/o affittuari di appartamenti sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

**Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.**

### Articolo 35 Sanzioni al presente titolo

Fatte salve le sanzioni previste dal presente Regolamento, le violazioni di cui all'art. 29 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 5.164,00 con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

Chiunque violi il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 103,29 ad € 516,45.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del codice penale e quanto previsto dall'art. 650 dello stesso codice per la inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

In attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sospesa l'attività da tre a quindici giorni qualora allo stesso esercente vengano contestate due violazioni alle disposizioni contenute nell'art. 29.

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione, è punito col pagamento di una somma da € 516,45 ad € 5.164,56 (art. 10, comma 2 Legge n° 447/1995)

Per accertamento delle violazioni si applicano le norme previste dalla legge 24 Novembre 1981 n. 689.

### Articolo 36 Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente titolo si rinvia al *“Regolamento comunale per la disciplina delle sagre, feste civili, religiose e per manifestazioni di pubblico spettacolo – Cortei e varie”* approvato con **Deliberazione del Commissariato Straordinario n° 44 del 07.10.2016** **successivamente modificato con Deliberazione di Commissario Straordinario n° 94 del 06.12.2016.**



## CAPITOLO V NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

### Articolo 37 Esposizione dei prezzi e servizi igienici

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene da tenersi a disposizione dei frequentatori.

### Articolo 38 Disciplina degli orari per la somministrazione e vendita di bevande alcoliche

Al fine di prevenire un pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, le attività di vendita di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché di ogni altra bevanda se queste sono poste in contenitori di vetro o lattina, è vietata fuori dai locali e dagli spazi pubblici o privati di pertinenza a decorrere dalle ore 24.00 nelle strade di cui al precedente articolo 16.

**La violazione del presente comma comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00**

In presenza di particolari condizioni di condivisione sociale, di eventi o iniziativa a stampo socio culturale, previa adeguata partecipazione dei cittadini residenti in zona, il Sindaco può derogare alla limitazione oraria di cui al precedente comma, per periodi continuativi non superiori a 60 giorni, con propria ordinanza, fissando un diverso termine per la cessazione delle predette attività.

Al di fuori delle strade di cui al precedente articolo 16, in caso di turbativa del decoro e della vivibilità urbana, il Sindaco interviene con i poteri di ordinanza di cui ai commi 5 e 7 bis dell'art. 50 del D. Lgs. n° 267/2000.

## CAPITOLO VI MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Si fa rinvio al *“Regolamento e norme per una corretta convivenza uomo animale”* approvato con Deliberazione di C.C. n° 79 del 12.11.2007.

## CAPITOLO VII MANIFESTAZIONI E CORTEI

### Articolo 39 Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto dovranno percorrere l'itinerario più breve fatto salvo itinerari preventivamente concordati con la Polizia Municipale.

**Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00**

### Articolo 40 Processioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di veicoli, fatto salvo eventuali autorizzazioni, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con la Polizia Municipale.

**Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00**

## CAPITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

### Articolo 41 Controllo

Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto, da parte di chi di dovere, di adempiere ad horas, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal dirigente del Servizio competente e notificata agli interessati a mezzo messi notificatori o operatori di Polizia Municipale, salvo i casi in cui la legge preveda la rimozione immediata senza particolari ordini dell'Autorità.

Alla Polizia Municipale è affidato la notificazione ed esecuzione di provvedimenti emessi dall'Autorità Amministrativa per il controllo delle attività abusive ed ogni altro provvedimento costituente sanzione amministrativa e/o accessoria, come la chiusura e/o l'inibizione dell'attività abusiva.

Le attività di controllo avvengono:

- su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino;
- su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che delega la Polizia Municipale a verificare le condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
- su iniziativa dell'agente che ha operato sul territorio.

A seguito dell'emissione di provvedimenti sanzionatori amministrativi, la Polizia Municipale procede ad adottare tutti gli atti necessari per pervenire alla esecuzione coatta di quanto disposto sia in materia di rimozione di oggetti dal suolo pubblico, sia in materia di chiusure degli esercizi.

### Articolo 42 Sanzione pecuniaria ed ordine di allontanamento

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure ripristinatorie previste dal presente Regolamento, l'accertamento della violazione delle previsioni contenute dal precedente articolo 7 lettere i, m, e o, all'interno del perimetro delle aree definite, a norma del precedente articolo 16, e la violazione del precedente articolo 25, comporta, per chi abbia accertato e contestato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9 della Legge n° 48/2017. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree definite a norma dell'articolo 16 per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 900,00, il personale che ha accertato la violazione, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2 della Legge n° 48/2017 ed eventualmente ai servizi sociali.

La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 e 726 del Codice penale, nonché dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 ove applicabile, dalla Legge Regionale n° 1 del 2014, dall'articolo 7 comma 15-bis decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 in una delle aree considerate dall'articolo 16 del presente Regolamento.

**Articolo 43**  
**Procedimento per l'applicazione**

Per tutte le sanzioni che siano previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della Legge n° 689/81.

Il Sindaco viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n° 689/81 nonché competente a ricevere scritti difensivi, da parte del trasgressore entro 30 giorni dall'accertamento della violazione.

**Articolo 44**  
**Proventi delle Sanzioni**

Spettano al Comune i proventi delle sanzioni riscosse per la violazione delle norme del presente regolamento.

**Articolo 45**  
**Abrogazioni**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana cessano di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti con essi incompatibili.

36

SI ATTESTA

Che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio "ON LINE" in data ... 09/02/2018



Il Segretario Generale

Il Presente atto viene assegnato all'ufficio .....